



**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**  
composta dai seguenti magistrati:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Dott. Ermanno GRANELLI   | Presidente                    |
| Dott.ssa Angela PRIA     | Consigliere                   |
| Dott. Alessandro BENIGNI | Primo referendario            |
| Dott. Francesco BELSANTI | Primo referendario            |
| Dott. Donato CENTRONE    | Primo referendario (relatore) |
| Dott. Claudio GUERRINI   | Primo referendario            |

Nella camera di consiglio del 7 giugno 2016 ha assunto la seguente

**deliberazione**

Vista la lettera, prot. n. 56 del 16 maggio 2016, con la quale il Presidente del Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 10 maggio 2016 dal Comune di Ceriale (SV), ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 37 del 2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

**Premesso che**

Il Sindaco del Comune di Ceriale ha formulato una richiesta di parere in merito alle modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio comunale, il quale, in assenza di mezzi pubblici idonei, utilizza il mezzo proprio per raggiungere la sede ove è chiamato a svolgere le proprie funzioni politico-istituzionali.

L'istanza ricorda che, per quanto riguarda la fattispecie prevista dal comma 3, dell'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la giurisprudenza contabile ha affermato che il rimborso è dovuto per le sole spese di viaggio e, in particolare, che sono rimborsabili solo le spese effettive e non anche quelle determinate in modo forfetario.

Il Sindaco precisa che, in ossequio al parere espresso dalla scrivente Sezione regionale di controllo per la Liguria con deliberazione n. 11/2014 (a seguito di istanza del medesimo Comune di Ceriale), nonché di quello della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 91/2014 (secondo cui "*il rimborso deve riguardare le spese effettivamente sostenute, le quali non possono essere determinate in via forfetaria, ma con il criterio chilometrico, che può non coincidere con l'esibizione di scontrini*"), il Comune ha provveduto a rimborsare all'amministratore le spese *de quibus* quantificandole nel puro costo dei pedaggi autostradali e di un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina

(come previsto dell'art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Il consigliere comunale (che ricopre anche la carica di vicesindaco e di assessore) risiede nel Comune di San Nicolò di Rottofreno (PC) e, per espletare il proprio mandato, deve raggiungere il Comune di Ceriale e, a tal fine, prosegue l'istanza, è costretto ad utilizzare il veicolo di proprietà, dal momento che non vi è concreta disponibilità di mezzi pubblici di trasporto che gli consentano di raggiungere il Comune in orari conciliabili con lo svolgimento delle sedute degli organi assembleari. Il Sindaco ritiene doveroso evidenziare, come già avvenuto nella precedente istanza del 13 gennaio 2014, che la presenza dell'assessore, che ricopre anche la carica di vicesindaco, risulta molto spesso indispensabile per lo svolgimento delle sedute della giunta, dal momento che, a seguito delle riduzioni imposte dalla recente normativa, l'organo collegiale esecutivo del Comune risulta composto da n. 4 assessori, oltre al Sindaco.

L'istanza sottolinea, altresì, come la modalità di calcolo adottata per il rimborso (costo dei pedaggi autostradali debitamente documentati e indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina), osservata in quanto conforme a normativa (art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008), produce comunque una riduzione della misura del reale rimborso dei costi in quanto esclude dal computo i costi di esercizio e quelli relativi all'usura del veicolo utilizzato, nonché altri eventuali (quali le spese di parcheggio e di custodia del mezzo).

L'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede, espressamente, che *"agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate"*.

La suddetta norma, precisa l'istanza, non è stata rivisitata dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, pertanto, conserva integro il proprio ambito applicativo. Il decreto-legge indicato ha inciso, infatti, esclusivamente sul comma 1 del medesimo articolo 84, che regola le spese di missione degli amministratori, come rilevato anche nella deliberazione n. 10/2011 della scrivente Sezione regionale di controllo.

La carica di consigliere comunale e, più specificatamente, di assessore e vicesindaco, quale organo di governo attuatore della politica dell'ente locale, la cui funzione è presidiata dall'art. 114 della Costituzione, che qualifica Comuni e Province come enti autonomi della Repubblica, implica, a giudizio dell'istante, che il rimborso delle spese di viaggio previste dall'art. 84, comma 3, del TUEL, involgendo il corretto adempimento di funzioni istituzionali garantite dalla Carta costituzionale, debba trovare come limite i soli costi effettivamente sostenuti.

Pertanto, come già detto, anche in virtù dell'art. 77-bis, comma 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai consiglieri o dagli assessori residenti fuori dal territorio comunale, per gli accessi presso la sede ove espletano il proprio mandato - i quali utilizzano il mezzo proprio per l'oggettiva mancanza di mezzi pubblici idonei o l'estrema disagio dei collegamenti - è stato quantificato, dal Comune di Ceriale, con il costo dei pedaggi autostradali ed un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina.

Il Sindaco ricorda che, tuttavia, la giurisprudenza dell'ultimo periodo (a titolo esemplificativo cita le deliberazioni n. 65/2015/PAR e n. 118/2015/PAR della Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, la deliberazione n. 87/2015/PAR della Sezione regionale di controllo Piemonte e la

deliberazione n. 58/2016/PAR della Sezione regionale di controllo Puglia), pur confermando la *ratio* sottesa agli interventi di razionalizzazione della spesa ed il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, si è in parte discostata dall'interpretazione sopra esposta, affermando che, nel caso di utilizzo di mezzo proprio, l'importo rimborsabile all'amministratore, nella fattispecie prevista dall'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, debba essere parametrato alla sola spesa sostenuta nell'ipotesi di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, anche se questo non sia concretamente usato.

Il Comune, invece, in virtù della normativa sopracitata, e dei ricordati pareri espressi dalle Sezioni regionali per la Liguria, deliberazione n. 11/2014/PAR, e per la Lombardia, deliberazione n. 91/2014/PAR, ritiene che al consigliere comunale, che si trovi costretto ad utilizzare il mezzo proprio, debbano essere rimborsate le spese di viaggio necessarie per raggiungere la sede dell'Ente in occasione delle riunioni degli organi collegiali e dell'espletamento delle proprie funzioni, quantificando le stesse con la spesa dei pedaggi autostradali e con un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina (come previsto dell'art. 77-bis, comma 13, del citato decreto legge n. 112 del 2008), escludendo dal computo del rimborso, invece, altri costi. Tale interpretazione contempera la *ratio* delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica con la necessità di non pregiudicare l'azione amministrativa e di garantire il diritto costituzionale alla libertà di accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute, per svolgere i relativi compiti.

#### **In merito all'ammissibilità della richiesta**

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l'ente locale, e trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali, come previsto dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la predetta disposizione consenta agli enti locali di chiedere pareri solo *in materia di contabilità pubblica*. Le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono, infatti, una funzione consultiva a carattere generale, ma tale attività va interpretata anche alla luce dei poteri sostanziali di controllo conferiti dalla legislazione. La Sezione delle autonomie, già nell'adunanza del 27 aprile 2004, aveva fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. In quelle occasioni è stato precisato che tale funzione non può intendersi come consulenza generale, ma va ristretta alla sola materia della contabilità pubblica (disposizioni in materia di bilanci, norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, etc.). In seguito, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con una pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 2010), hanno nuovamente definito, esprimendo principi vincolanti per le Sezioni regionali, l'ampiezza della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è stato affermato "*che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione "in materia di contabilità pubblica", che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdipiù, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali*". Ma soprattutto, che non "*sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con*

*sussequente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio". I riferiti principi di diritto sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, nelle successive pronunce (si rinvia, per esempio, alla deliberazione n. 60 del 7 dicembre 2010).*

Sulla scorta di quanto esposto, la richiesta di parere avanzata dal Comune di Ceriale risulta ammissibile, afferendo all'interpretazione di una norma di finanza pubblica, disciplinante i limiti al rimborso delle spese sostenute da amministratori locali per espletare il proprio mandato.

#### **Esame nel merito**

L'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone che *"agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate".* Tale norma prevede, e disciplina, il rimborso delle spese spettanti agli amministratori che risiedono fuori dal comune dove sono stati chiamati a prestare il proprio mandato (limitandolo alle spese effettivamente sostenute). La fattispecie è distinta rispetto a quella prevista dal comma 1 del medesimo articolo 84, che riguarda, invece, il caso di un qualunque amministratore (risieda o meno nel territorio comunale), che, in ragione del mandato, sia comandato a recarsi fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente (a cui spetta il rimborso delle spese di viaggio, sempre effettivamente sostenute, nella misura fissata con l'apposito decreto del Ministro dell'interno del 4 agosto 2011).

Mentre la norma posta dal comma 3, dell'art. 84 è finalizzata ad assicurare il concreto esercizio dello *status* di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale all'accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive (la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti), il comma 1 della medesima disposizione riguarda la differente fattispecie del rimborso delle spese per le missioni discrezionalmente decise dagli organi di governo dell'ente locale (risiedano o meno nel territorio del comune).

Sulla base della differente natura e funzione delle due norme (pur aventi oggetto simile, il rimborso di spese di viaggio), la scrivente Sezione, nella deliberazione n. 11/2014/PAR, citata dal Comune istante, ha avuto modo di precisare, confermando un precedente parere (deliberazione n. 10/2011/PAR), che la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all'amministratore locale che si reca dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui espleta il mandato, in quanto non costituente spesa di missione, ma onere finalizzato all'effettivo esercizio della funzione di amministratore, non rientra nelle limitazioni finanziarie alle spese di missione, poste dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 (ma, ove e quando previste, nelle limitazioni alle spese per gli organi elettivi e di amministrazione. Si rinvia alle plurime norme di finanza pubblica, intervenute, nel recente passato, a modificare o integrare gli artt. 82-86 del d.lgs. n. 267 del 2000).

Il dubbio all'odierno esame attiene alla misura del rimborso delle spese di viaggio, posto che il Comune, in sede applicativa, ha specificato la generica formulazione dell'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (*"rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute"*), rimborsando al consigliere/assessore residente fuori dal territorio comunale un importo pari al pedaggio autostradale e ad un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina (circoscrivendo, peraltro, tale possibilità, in aderenza alla prassi generalmente riconosciuta presso le pubbliche amministrazioni, alla dimostrata oggettiva assenza o difficoltà di utilizzo di mezzi pubblici). Tale *modus operandi*, aderente a quanto previsto, altresì, dall'art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, è stato ritenuto legittimo dalla scrivente Sezione, nel citato parere n. 11/2014,

nonché dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 91/2014/PAR.

Recentemente, tuttavia, come precisato nell'istanza di parere, è emerso un orientamento in parte differente. Alcune Sezioni, infatti (può farsi rinvio, in particolare, a SRC Emilia-Romagna, deliberazione n. 65/2015/PAR e SRC Puglia, deliberazione n. 58/2016/PAR), hanno ritenuto che, sia per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dall'amministratore per accedere alla sede dell'ente (art. 84, comma 3), che per la diversa ipotesi dell'amministratore che si reca per ragioni di mandato in un luogo diverso dalla sede dell'ente di appartenenza (art. 84, comma 1), alla luce di un principio di effettività della spesa di viaggio da rimborsare, desunto dal quadro normativo vigente, sarebbe esclusa la possibilità di procedere ad un rimborso di carattere forfetario (quale ritenuto, secondo le deliberazioni indicate quello parametrato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina). In entrambi i casi, di conseguenza, non troverebbe applicazione il citato art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008 (che prevede, appunto, quale parametro di rimborso, per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali, in caso di utilizzo di mezzo proprio, un'indennità pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso). I riferiti orientamenti trovano il loro fondamento, altresì, in un'interpretazione teleologica della normativa, posto che, a giudizio delle sezioni da ultimo citate, risulterebbe evidente la volontà del legislatore, manifestata con la modifica di precedenti disposizioni, di ancorare i rimborsi delle spese di viaggio, sostenute dagli amministratori locali, ad elementi effettivi e predeterminati, escludendo ipotesi di forfetizzazione (quali ritenute le indennità chilometriche in caso di uso di mezzo proprio).

Gli orientamenti indicati, tuttavia (si rinvia a SRC Emilia Romagna, deliberazione n. 118/2015/PAR), hanno riconosciuto la possibilità di rimborsare, in caso di utilizzo di un'autovettura da parte di un amministratore, un importo corrispondente al costo del biglietto del mezzo di trasporto pubblico (in conformità al principio, affermato dalla giurisprudenza contabile in materia di missioni del personale dipendente, secondo il quale è possibile rifondere i costi sostenuti per l'utilizzo del proprio veicolo in misura non superiore agli oneri che l'ente pubblico avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto pubblico).

La scrivente Sezione regionale ritiene che l'orientamento manifestato nelle deliberazioni sopra citate (SRC Emilia Romagna, deliberazione n. 65/2015/PAR e n. 118/2015/PAR e SRC Puglia, deliberazione n. 58/2016/PAR) non possa trovare applicazione, in ragione della diversità della fattispecie (oggetto di autonoma previsione normativa, fondata su una differente *ratio* e finalità), alle spese sostenute dall'amministratore che, risiedendo in altro comune, debba raggiungere la sede dell'ente in cui è stato chiamato ad espletare il proprio mandato (disciplinata dall'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, oggetto dei dubbi interpretativi del Comune istante)

In primo luogo, va ribadito, come affermato nei precedenti pareri della Sezione (deliberazioni n. 11/2014/PAR e n. 10/2011/PAR) che la fattispecie del rimborso delle spese all'amministratore che risiede fuori comune è differente, per natura e funzione, da quella dell'amministratore comandato in missione. Nel primo caso, la previsione legislativa del rimborso delle spese sostenute (art. 84, comma 3) è funzionale all'effettivo espletamento del mandato (che, in assenza, sarebbe impedito o reso meno libero); nel secondo, invece, è volta al ristoro di spese, altrettanto destinate all'esercizio del mandato, ma discrezionalmente decise dagli organi di governo dell'ente locale (art. 84, commi 1 e 2) e riferibili a tutti gli amministratori, siano o meno residenti nel comune di espletamento del mandato. Pertanto, pur avendo il medesimo oggetto, la prima tipologia di rimborso (disciplinata dall'art. 84, comma 3) non è qualificabile come spesa di missione (come già affermato dalla Sezione, nella deliberazione n.

11/2014), e, di conseguenza, non è soggetta all'applicazione della relativa disciplina, amministrativa e finanziaria. In particolare non è sottoposta alle limitazioni previste dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 (la fattispecie è simile alla spesa che un qualunque ente pubblico sostiene per consentire ai propri organi di amministrazione e controllo, residenti fuori dal comune in cui ha sede l'ente, di accedere agli uffici per espletare la propria funzione). In quanto spesa funzionale all'espletamento del mandato politico-amministrativo è soggetta, invece, alle norme, amministrative e finanziarie, sue proprie (quali, lo stesso art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 o le numerose norme di finanza pubblica che, negli ultimi anni, hanno novellato gli artt. 82-86 del medesimo decreto).

Inoltre, va ricordato come la disciplina delle spese per l'effettivo espletamento del mandato da parte dell'amministratore residente fuori comune (84, comma 3) non sia stata modificata dal legislatore, né dal citato decreto-legge n. 112 del 2008 (che ha introdotto l'art. 77-bis, che si riferisce alle "trasferte" dei consiglieri comunali), né dal successivo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. Quest'ultimo corpo normativo, in particolare, su cui le delibere delle Sezioni Emilia-Romagna e Puglia fondano il proprio orientamento, ha riformulato il solo comma 1, dell'art. 84 (non il successivo comma 3, rimasto immutato), vale a dire la sola disciplina delle spese sostenute in caso di missione fuori dal territorio comunale, escludendo la possibilità di erogare, oltre al "rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute", nella misura fissata con decreto ministeriale, anche "un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese" (inciso quest'ultimo, per l'appunto, soppresso).

L'indicato art. 84, comma 1 (disciplinante, come detto, la fattispecie degli amministratori inviati in missione), è stato modificato, inoltre, dall'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 (che riguarda le "Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici"), non dal successivo art. 6 (che afferisce alla "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"). Anche la collocazione sistematica della novella (che, peraltro, si ribadisce, riguarda norma diversa da quella oggetto dei dubbi posti dal Comune di Ceriale), pur non vincolante per l'interprete, rafforza la tesi volta a ritenere il rimborso delle spese agli amministratori locali come un corpo normativo autonomo rispetto a quello del rimborso delle spese per le missioni del personale dipendente. In tale prospettiva, ammesso che il principio di non rimborsabilità delle spese per l'uso del mezzo proprio (desunto dalle deliberazioni sopra indicate dal combinato disposto della formulazione letterale dell'art. 84 con l'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010) possa trovare applicazione per le spese delle trasferte degli amministratori locali (con abrogazione tacita dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non oggetto di alcuna novella normativa), appare impropria, invece, l'estensione di tale principio (in assenza di alcun intervento normativo in proposito) alla fattispecie del rimborso delle spese all'amministratore residente fuori dal comune in cui espleta il mandato. Il decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, ha modificato la disciplina delle trasferte degli amministratori (art. 84, comma 1), mentre non è intervenuto su quella degli amministratori residenti fuori comune (art. 84, comma 3), pur trattandosi di fattispecie disciplinate nella medesima norma di legge.

Va evidenziato, altresì, come accennato, che l'art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008 (che limita il rimborso delle spese di trasferta degli amministratori locali effettuate con il mezzo proprio) non è stato mai abrogato, né dal decreto-legge n. 78 del 2010, né da norme successive. Si tratta di norma inserita nell'ordinamento in un momento in cui l'art. 84 del d.lgs. n. 267 del 2000 era già formulato, per quanto interessa in questa sede ("rimborso delle spese effettivamente sostenute"), nella versione attuale, sia nel primo comma che nel terzo (non oggetto, peraltro, come detto, di alcun'altra

modifica neppure in seguito). Pertanto, il legislatore, in un momento in cui l'art. 84 faceva già riferimento al rimborso delle spese *"effettivamente sostenute"*, sia per le trasferte (comma 1) che per le spese dei residenti fuori comune (art. 84, comma 3), ha introdotto una norma (l'art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008) che ha previsto che *"al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina"*.

In base all'esposta evoluzione legislativa, dedurre un'abrogazione implicita della possibilità per gli amministratori locali di ottenere il rimborso delle spese per il mezzo proprio, in caso di trasferte, dalla limitazione posta per le missioni dei dipendenti pubblici dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 appare un'interpretazione ispirata ad un orientamento eccessivamente restrittivo (posto che il tenore letterale dell'art. 84, comma 1, che parla di spese effettivamente sostenute, era tale anche al momento dell'introduzione dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 78 del 2010). Tuttavia, trattandosi, in entrambi i casi, di spese di missione, discrezionalmente decise dall'amministrazione locale (che si tratti di amministratori o dipendenti), l'estensione del principio può avere un suo fondamento. Non si tratta, comunque, della fattispecie oggetto del presente parere, alla quale, invece, le Sezioni Emilia-Romagna e Puglia estendono il medesimo principio. L'art. 84, comma 3, infatti, non disciplina il rimborso di spese di missione, ma la diversa fattispecie, per natura e funzione, degli oneri sostenuti dall'amministratore residente fuori comune per l'effettivo adempimento del mandato in condizioni di libertà e parità, costituente *"spesa per gli organi politici"*, soggetta ad autonoma disciplina, ed eventuale limitazione, rispetto a quella dei dipendenti pubblici.

Infine, anche sul mero piano letterale, la limitazione dei rimborsi alle *"spese effettivamente sostenute"*, presente nel comma 3 dell'art. 84 del d.lgs. n. 267 del 2000 (come nel precedente comma 1), non sembra poter escludere la possibilità di attribuire, in caso di necessitato e motivato utilizzo del mezzo proprio, un rimborso forfetario, ancorato a parametri oggettivi e predeterminati (comunemente utilizzati da tutte le PA). Con il rimborso, in caso di uso del mezzo proprio, in misura pari ad un quinto del prezzo della benzina il percipiente viene ristorato di una spesa, quella di trasporto con la propria autovettura, *"effettivamente sostenuta"*. Tale modalità di rimborso non costituisce un'indennità differente o aggiuntiva (né una causa di eventuale guadagno), ma la quantificazione, oggettiva e predeterminata (oltre che congrua, in quanto ancorata a parametri normativi, quale l'art. 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008) del rimborso di una spesa *"effettivamente sostenuta"*, in assenza del pagamento del biglietto ad un terzo vettore.

#### **P.Q.M.**

la Sezione, considerata l'esigenza di un'interpretazione uniforme della normativa disciplinante la misura del rimborso della spesa spettante ad un amministratore di ente locale, in caso di utilizzo, necessitato e motivato, di mezzo proprio, sospende la decisione sul parere richiesto dal Comune di Ceriale (SV) e sottopone al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, l'opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di massima: *"se l'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli amministratori locali residenti fuori dal comune in cui espletano il proprio mandato, escluda la possibilità, in caso di utilizzo necessitato e motivato di mezzo proprio, di riconoscere un rimborso parametrato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi"*.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Ceriale.

Il magistrato relatore  
(dott. Donato Centrone)

Il Presidente  
(dott. Ermanno Granelli)

Depositato in segreteria il 22.6.2016

Il Funzionario preposto  
Dott.ssa Antonella Sfettina